

B

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBBLICA

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 2010¹,
decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 2000² sul personale federale

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 3a: Trattamento dei dati

Art. 27, rubrica

Principi

Art. 27a (nuovo) Sistema informatico di gestione del personale

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) gestisce per conto dell'Amministrazione federale un sistema informatizzato di gestione del personale. Tale sistema serve all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare:

- a. la gestione centralizzata dei dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale e la loro utilizzazione da parte delle unità amministrative;
- b. il trattamento dei dati concernenti il salario e l'esecuzione di valutazioni, simulazioni di budget e pianificazioni delle spese di personale;
- c. l'integrazione della gestione dei dati nel sistema di gestione finanziaria e di contabilità;
- d. la gestione dei dati utili al promovimento dei quadri e allo sviluppo delle capacità gestionali.

¹ FF 2010 6213

² RS 172.220.1

² I dati di cui al capoverso 1 lettera d sono gestiti con l'accordo dell'interessato.

³ Nel sistema informatico di gestione del personale possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- a. nazionalità;
- b. pensionamento per ragioni mediche;
- c. congedo parentale;
- d. riduzione della capacità al guadagno;
- e. livello di valutazione assegnato sulla base della valutazione delle prestazioni;
- f. competenze sociali e professionali;
- g. dati concernenti lo sviluppo del personale, in particolare il promovimento dei quadri, lo sviluppo delle capacità gestionali e la valutazione delle potenzialità;
- h. pignoramento del salario.

⁴ Ciascuna unità amministrativa rileva i dati dei propri impiegati. È responsabile della protezione di tali dati.

⁵ I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi delle finanze e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema informatico di gestione del personale nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti.

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema informatico di gestione del personale;
- b. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione, l'archiviazione e la distruzione degli stessi;
- c. i diritti di trattamento dei dati;
- d. i cataloghi di dati;
- e. la garanzia della sicurezza e della protezione dei dati;
- f. la comunicazione a organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, mediante procedura di richiamo, di dati del sistema informatico di gestione del personale che non siano degni di particolare protezione.

Art. 27b (nuovo)

Dossier di candidatura

¹ I candidati a un impiego possono presentare il dossier di candidatura in forma cartacea o in forma elettronica.

² Il datore di lavoro può digitalizzare i dossier di candidatura presentati in forma cartacea.

³ Il consenso esplicito dei candidati è necessario per:

- a. l'esecuzione di test della personalità;
- b. l'acquisizione di informazioni referenziali;
- c. il ricorso a perizie grafologiche.

⁴ Soltanto i servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e le persone responsabili della scelta finale hanno accesso ai dossier di candidatura. Possono trattarli in un sistema informatico se sono protetti dall'accesso di terzi non autorizzati.

⁵ Il datore di lavoro o l'unità amministrativa competente è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema informatico; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti i cui centri di prestazione di servizi in materia di personale hanno accesso ai dossier di candidatura.

⁶ Al termine della procedura di selezione, i dati dei candidati assunti sono trasferiti nel sistema informatico di gestione del personale di cui all'articolo 27a.

⁷ I dossier di candidatura cartacei dei candidati non assunti sono restituiti a questi ultimi. Eccezion fatta per la lettera di candidatura, gli altri dati sono distrutti entro tre mesi. Sono fatti salvi eventuali accordi particolari con i candidati. La durata di conservazione di un dossier può essere prorogata se ciò è necessario per il trattamento di un ricorso secondo l'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 1995³ sulla parità dei sessi.

Art. 27c (nuovo)

Atti del personale

¹ Gli atti del personale possono contenere i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- a. i dati di cui all'articolo 27b;
- b. i certificati medici;
- c. le conclusioni tratte da constatazioni mediche del servizio medico;
- d. la durata delle assenze dovute a malattia o infortunio;
- e. le valutazioni delle prestazioni e le concertazioni degli obiettivi, nonché le decisioni basate su una valutazione;
- f. le competenze sociali e professionali;
- g. i risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità;
- h. le cariche pubbliche e le occupazioni accessorie;
- i. gli atti procedurali e le decisioni concernenti inchieste disciplinari;
- j. le decisioni relative al pignoramento del salario;
- k. gli annunci all'AI e le notifiche di infortuni;

- l. le decisioni dell'Ufficio AI, dell'INSAI e dell'assicurazione militare;
- m. i dati di cui all'articolo 3 della legge federale del 24 marzo 2000⁴ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- n. l'appartenenza religiosa degli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento;
- o. le decisioni del servizio preposto al controllo di sicurezza relativo alle persone;
- p. gli estratti di sentenze giudiziarie, per determinare il diritto agli assegni familiari;
- q. gli attestati di lavoro.

² Il datore di lavoro può digitalizzare i dossier di candidatura presentati in forma cartacea.

³ Hanno accesso agli atti del personale soltanto i servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e i superiori responsabili, nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti. Possono trattarli in un sistema informatico se sono protetti dall'accesso di terzi non autorizzati.

⁴ Il datore di lavoro o l'unità amministrativa competente è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema informatico; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti i cui centri di prestazione di servizi in materia di personale hanno accesso agli atti del personale.

⁵ Le valutazioni delle prestazioni e le decisioni prese sulla base di tali valutazioni possono essere conservate per dieci anni al massimo. Allo scadere del termine tali documenti sono distrutti.

⁶ In via eccezionale, tali documenti possono essere conservati più a lungo se lo giustifica l'esistenza di controversie concernenti il rapporto di lavoro. In tal caso i documenti sono distrutti al più tardi al termine del procedimento.

⁷ Le disposizioni d'esecuzione disciplinano:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema informatico di gestione del personale;
- b. i cataloghi di dati;
- c. le misure di natura tecnica e organizzativa volte a impedire il trattamento di dati personali da parte di terzi non autorizzati;
- d. la conservazione e la distruzione dei dati, eccezion fatta per le valutazioni delle prestazioni.

2. Legge del 20 dicembre 2006⁵ su PUBBLICA

Art. 11 cpv. 3 lett. d

³ La Commissione della cassa emana segnatamente:

- d. il regolamento d'investimento, comprese le strategie d'investimento (art. 15 cpv. 2);

Art. 15 Investimento del patrimonio e impiego dei redditi patrimoniali

¹ Il patrimonio è investito interamente secondo i principi adottati dalla Commissione della cassa in materia di politica dei rischi e le corrispondenti strategie d'investimento.

² La Commissione della cassa definisce un'apposita strategia d'investimento per:

- a. i valori patrimoniali delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 1;
- b. i valori patrimoniali delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3;
- c. gli altri valori patrimoniali di PUBBLICA, in particolare gli accantonamenti di cui all'articolo 8 capoverso 2 e il capitale d'esercizio.

³ Il ricavo o la perdita risultante dall'investimento del patrimonio è suddiviso ogni anno tra le singole casse di previdenza e PUBBLICA, proporzionalmente alla loro quota rispettiva di patrimonio e conformemente alla strategia d'investimento determinante.

⁴ L'organo paritetico della singola cassa di previdenza decide in merito all'utilizzo delle somme che rimangono alla Cassa dopo aver effettuato gli accantonamenti e le riserve regolamentari. Nel caso delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3, la decisione spetta, anziché all'organo paritetico, alla Commissione della cassa.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 172.222.1

